

### REVISORI: DAL 2017 <FORMAZIONE CONTINUA>

La Ragioneria generale dello Stato, con provvedimento del 7 marzo scorso, ha fissato il programma per l'**aggiornamento professionale dei revisori legali** per il 2017 (<formazione continua>). In pratica, gli iscritti (come quasi tutte le altre categorie professionali per le quali è prevista l'iscrizione ad un Albo) dovranno partecipare a **programmi di aggiornamento**, definiti annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze. Almeno la metà del programma di aggiornamento riguarderà materie caratterizzanti la **revisione legale**, o comunque aspetti attinenti la materia. Il periodo di formazione è **triennale** e prevede l'acquisizione di **almeno 20 crediti formativi l'anno**, per un minimo di 60 crediti nel triennio. La disposizione di cui sopra non fornisce indicazioni per i soggetti che sono **contemporaneamente iscritti** anche all'**Albo dei dottori commercialisti**, ma sono tuttavia in corso contatti per far sì che i crediti che maturano questi ultimi, in occasione di eventi formativi inerenti la materia della **revisione legale**, siano validi per l'assolvimento di **entrambi gli obblighi**.

### NOVITA' NELLA NOTA INTEGRATIVA PER IL 2016

Riassumiamo le principali **novità**, che riguardano il contenuto della **Nota integrativa**, introdotte dal D. Lgs. n. 139/2015: - a seguito dell'**eliminazione** dei **<conti d'ordine>** dallo Stato patrimoniale, devono essere riportate in Nota integrativa le informazioni relative agli **impegni**, alle **garanzie** ed alle **passività potenziali** non risultanti dallo Stato patrimoniale. Per **<impegni>**, si intendono le **obbligazioni** assunte dalla società **verso terzi**, con effetti certi, ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti. Quanto alle **garanzie**, in riferimento ad un'obbligazione propria o altrui, deve esserne **stimato il rischio** alla data di chiusura dell'esercizio. Riguardo alle **passività potenziali**, per le quali non è stato iscritto un fondo, va descritta la **situazione d'incertezza** che procurerebbe la perdita e l'**importo stimato** di quest'ultima; - con l'**eliminazione** dal **conto**

**economico** dei proventi ed oneri **straordinari**, è necessario riportare le informazioni relative all'importo ed alla natura dei singoli elementi di ricavo/costo di **entità o incidenza eccezionali**, prescindendo (e questa è una novità) dall'appartenenza del fatto aziendale all'attività ordinaria piuttosto che a quella straordinaria. Lo scopo dell'informativa è quello di **segnalare** quegli **elementi** che per l'eccezionalità della loro entità o della loro incidenza sul risultato d'esercizio, **non sono ripetibili** nel tempo, e che quindi difficilmente potranno ripetersi negli anni successivi; - oltre ai compensi di **amministratori e sindaci**, devono essere indicati anche eventuali **anticipazioni e crediti** loro concessi, e le relative condizioni; - a proposito dei **fatti di rilievo, avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio**, devono essere rappresentati quegli avvenimenti la cui **mancata comunicazione** potrebbe indurre i destinatari dell'informazione societaria a **valutazioni non corrette**. Si pensi, ad esempio, alla sostituzione di un prestito a breve termine con uno a medio/lungo, alla ristrutturazione di un debito, ad operazioni straordinarie o dismissioni importanti; - l'informazione che la società appartiene ad un Gruppo, che redige il **bilancio consolidato** e la proposta di **destinazione degli utili e copertura delle perdite**, da quest'anno sono indicate nella **Nota integrativa** e non più nella Relazione sulla gestione.

### INTRASTAT <ACQUISTI>: TERMINI <ELASTICI>

Come tutti ricorderanno, l'art. 4, comma IV, del D.L. n. 193/2016 aveva previsto, dall'1.1.2017, l'**abolizione** dell'invio dei modelli **INTRA-acquisti**. Successivamente, per effetto della conversione del **<Milleproroghe>** (Legge n. 19/2017), tale soppressione è stata **rinvia** di un anno (**1.1.2018**). Poiché quest'ultimo provvedimento è entrato **in vigore il 1° marzo** scorso, non vi era più tempo per l'invio dell'**INTRA-acquisti** di **gennaio** (scadenza 25 febbraio) e ne resta troppo poco, per quello di **febbraio** (scadenza 27 marzo). Lo **Statuto del contribuente**, infatti, stabilisce che le disposizioni tributarie non possono prevedere **adempimenti** la

cui scadenza sia fissata anteriormente al **sessantesimo giorno** dalla data della loro entrata in vigore. Ora, un **comunicato stampa** delle Agenzie delle Dogane e delle Entrate del 16 marzo scorso, ha previsto che **eventuali ritardi** nella trasmissione dei predetti due modelli **INTRA** (presumibilmente, fino al 30 aprile) **non saranno sanzionati**.

### SUPER AMMORTAMENTO E CONTRIBUTI RICOSTRUZIONE

Importante risposta della DRE dell'Emilia Romagna (n. 909-96/2017) ad un interpellato attinente il rapporto tra **contributi erogati** ad imprese colpite dal **sisma del 2012** ed i benefici per **super** ed **iper ammortamento** (Legge n. 208/2015). Secondo la Direzione di cui sopra, il **calcolo delle maggiorazioni** per il **super** e **iper ammortamento** è da effettuare **al lordo** dei suddetti contributi ricevuti. Ciò in quanto sulla scorta dell'art. 6-novies del D.L. n. 43/2013, i **contributi** concessi in seguito ai citati eventi sismici **non concorrono alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, e quindi il **costo fiscale** di eventuali cespiti acquisiti deve essere considerato **al lordo dei citati contributi**. In linea generale la base di commisurazione degli **extra ammortamenti** è fissata dall'art. 110 del TUIR, che è costituito dal prezzo del cespite applicato dal fornitore, **maggiorato degli oneri accessori** (spese di trasporto, installazione, ecc.), con **esclusione degli interessi passivi** e delle **spese generali**. Gli **interessi**, sulla base del principio OIC 16, possono essere **capitalizzati** solo nel caso della **costruzione di un cespite**, quando richiede un **periodo di tempo significativo** e, comunque, riguarda gli interessi maturati fino al momento in cui il bene è pronto all'uso.

### CONTRIBUTI <SABATINI-TER>: ISTANZE DAL 1° MARZO

Dallo scorso 1° marzo, le **micro, piccole e medie imprese** possono inoltrare le **domande** per accedere, sia ai **contributi per investimenti ordinari**, sia ai contributi (**maggiorati**) per investimenti in **tecnologie digitali** e sistemi di tracciamento e pesatura rifiuti. Hanno diritto al finanziamento le imprese che hanno **sede operativa in Italia**, risultano regolar-

mente iscritte al Registro delle Imprese e non si trovano in condizioni di difficoltà finanziaria. Il finanziamento, che deve essere **deliberato** da una banca **entro il 31.12.2018**, avrà una **durata** massima di **5 anni** (compreso preammortamento o pre-locazione di non più di 12 mesi). Il finanziamento deliberato **non** può essere **inferiore a 20 mila euro** e **non superiore a 2 milioni di euro**. Il **contributo** <in conto interessi>, oggetto dell'agevolazione sarà pari al **2,75%**, per gli investimenti **ordinari**, ed al **3,575%** per gli investimenti in **tecnologie digitali** e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

#### ANTIRICICLAGGIO: TITOLARE EFFETTIVO

Tra le rilevanti novità, contenute nel D. Lgs. di recepimento della Direttiva 2015/849/UE, in tema di <antiriciclaggio>, approvato dal Consiglio dei Ministri ed attualmente al vaglio delle Commissioni parlamentari, è di particolare rilievo l'**individuazione** del <titolare effettivo>. L'art. 20 del citato provvedimento definisce questa figura <la **persona** fisica o le **persone** cui in ultima istanza è **attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo**>. Quando l'individuazione del titolare effettivo risulti **difficoltosa**, si dovrà fare riferimento alla persona o alle persone fisiche **titolari dei poteri di amministrazione o direzione** della società. Tutte le **società di capitali** e gli enti dovranno comunicare i dati dei relativi **titolari effettivi** al Registro delle Imprese.

#### DIRITTO ALLA PROVVISORIE: BASTA IL PRELIMINARE

La Cassazione, con la sentenza n. 4415/2017, ha stabilito che il **diritto alla provvisoria** del mediatore deve essere riconosciuto anche nel caso in cui sia concluso il **solo contratto preliminare** di vendita, **senza** che poi si sia addivenuti al **rogito** (il bene in questione era un immobile). Nel caso di specie, poiché l'immobile in parola era sprovvisto del **certificato di abitabilità**, le parti hanno ritenuto di **risolvere** consensualmente il **contratto preliminare**. Nonostante l'opposizione del promissario acquirente, la Cassazione ha riconosciuto il diritto del

mediatore a percepire l'**intera provvisoria**, richiamandosi all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, che **esclude** la **responsabilità del mediatore** professionale riguardo ad <indagini di carattere tecnico>, come quelle concernenti la verifica dell'abitabilità. Potrebbe sorgere la **responsabilità** del mediatore, nel caso richiamato, **solo** qualora ci fosse stato un **espresso incarico** dei committenti di procedere ad una determinata **verifica**, e questa fosse stata eseguita in modo **erroneo**, oppure il mediatore avesse **taciuto** informazioni e circostanze a sua conoscenza.

#### MANCATO RICEVIMENTO DELLA FATTURA: REGOLARIZZAZIONE

Nell'ipotesi di **mancato ricevimento della fattura**, l'acquirente del bene od il committente del servizio sono tenuti ad emettere <autofattura>, ai sensi dell'art. 6, comma VIII, del D. Lgs. n. 471/1997. Il **termine** per provvedere, qualora non si riceva la fattura **entro 4 mesi** dalla data di effettuazione dell'operazione, è di **30 giorni** (decorso i 4 mesi). Entro lo **stesso termine** il cessionario, od il committente, dovranno **versare** la relativa **imposta**, tramite <F24> (codice tributo **9399** - regolarizzazione di operazioni soggette ad IVA in caso di mancata o irregolare fatturazione) e **presentare** alla competente Agenzia delle Entrate **autofattura**, in duplice esemplare, e  **copia del versamento**. L'Ufficio restituirà al cessionario, o committente, un esemplare vistato dell'autofattura, che potrà **registrarla**, **detraendo l'imposta**. Qualora si riceva, invece, una **fattura irregolare**, il termine per **regolarizzare** il documento, con le modalità di cui sopra, è di **30 giorni dalla registrazione della fattura**. Se la procedura descritta non viene attivata, l'acquirente/committente si espone ad una **sanzione amministrativa** pari al 100% dell'imposta evasa, con un minimo di 258 euro. E' possibile però avvalersi del <ravvedimento operoso>. Non è previsto, tuttavia, da parte dell'Ufficio, il **recupero dell'imposta** nei confronti dell'**acquirente/committente**, in quanto la stessa è **dovuta solamente dal cedente/commissionario** (circolare del Ministero delle Finanze n. 23/E/1999, punto 2.7).

#### CONVOCAZIONE CONSIGLI ED ASSEMBLEE PER I BILANCI

Riguardo all'articolo pubblicato con questo titolo nel numero scorso, precisiamo che il **termine <lungo>** per convocare l'assemblea di **approvazione del bilancio** è di **180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio (quest'anno, il 29 giugno), e non 6 mesi. Ci scusiamo per l'imprecisione.

#### MERCATO FINANZIARIO

<b>EURIBOR</b>	<b>22/03/17</b>	<b>15/03/17</b>
3 mesi	-0,335	-0,334
6 mesi	-0,245	-0,244
1 anno	-0,107	-0,112
<b>CAMBI</b>	<b>22/03/17</b>	<b>15/03/17</b>
Euro - USD	1,0807	1,0622
Euro - yen	120,07	121,77
<b>SPREAD</b>	<b>22/03/17</b>	<b>15/03/17</b>
<i>Btp vs BUND 10 years</i>	185,4	186,8

#### Alcuni nostri servizi:

- RATING
- FINANZA AGEVOLATA
- CROWDFUNDING
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- NOMAD PER QUOTAZIONE <A.I.M.>
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

#### Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- SPAGNOLO

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.